

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Sezione
Riferimento	4580 del 15.02.2019
Dispositivo	
L'accatastamento imposta dal Comune ha efficacia retroattiva illimitata purché il comune abbia indicato, nell'atto di richiesta di variazione catastale, la data in cui tale variazione doveva essere proposta.	

COMPENDIO

La rendita attribuita per l'attivazione della procedura di cui **all'art. 1, comma 336, della Legge 311/2004** conserva **efficacia retroattiva** fin dal momento in cui tale accatastamento doveva essere realizzato; la condizione è che il comune abbia indicato, nell'atto di richiesta, la data cui tale variazione doveva essere proposta.

"Nella specie, nella richiesta inviata in data 4.12.2007 dal Comune di Milano non vi è alcuna indicazione della data cui riferire la denuncia catastale non potendo ritenersi che la stessa possa essere ancorata alla data degli atti notarili e successivi dell'acquisto a titolo di successione non avendo tali atti attinenza con la dichiarazione della rendita catastale. Pertanto, in mancanza di tale indicazione, correttamente l'effetto dell'accatastamento poteva prodursi solo dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune..."

Ricordiamo che l'articolo citato dispone: "**i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze**".